



COMUNE DI CELLAMARE ***(Città Metropolitana di Bari)***

Deliberazione del Consiglio Comunale

Nr. 14 Del 17-04-2025

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2025- MODIFICHE/INTEGRAZIONI

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **diciassette** del mese di **aprile**, alle ore **17:25**, nella sala Consiliare del Castello Caracciolo, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione, sessione **Ordinaria**.

Si dà atto che sono intervenuti i seguenti Consiglieri, su 13 assegnati ed in carica:

Vurchio Gianluca	P	Ivagnes Ramona	P
Di Gioia Francesco	P	Traversa Margherita	P
Deflorio Angela	P	De Santis Michele	P
Digioia Nicola	P	Carbonara Fiorenza	P
Laporta Michele	P	Fasano Antonio	P
Mariani Nicla	P	Barbetta Luciana	P
Di Gioia Patrizia	P		

presenti n. **13**

assenti n. **0**

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente Laporta Michele, Consigliere, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97 comma 4° lett. a D.L.gs 267/2000 - T.U.E.L.) il Segretario Comunale dott. Russi Antonio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viene introdotto il punto n. 6 all'ordine del giorno ad oggetto: "Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) 2025 – modifiche/integrazioni".

PRESIDENTE

Relaziona l'Assessore Nicola Digioia.

ASSESSORE NICOLA DIGIOIA

Grazie Presidente, buonasera a tutti. Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 17/03/2025 avente ad oggetto: "Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI 2025. Modifiche ed integrazioni".

Faccio un excursus di come si arriva a quello che stiamo facendo.

Con delibera n. 389 del 03/08/2023 ARERA ha provveduto alla definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale previsto dall'art. 8 della delibera 363/2021 dei Piani Economici Finanziari ai fini della rideterminazione per le annualità 2024 e 2025 delle entrate tariffarie di riferimento.

Nel 2024, come tutti ben sapete, c'è stato un terremoto sui costi di conferimento dei rifiuti in seguito alle sentenze del Consiglio di Stato del 06/12/2023, n. 10548 e numero 10550, del 12/12/2023 n. 10734 e, infine, quella del 14/12/2023 la n. 10775 che hanno annullato quella che era stata la delibera di ARERA, la n. 363 di cui parlavamo prima, che aveva approvato il metodo di determinazione delle tariffe di conferimento dei rifiuti da conferire in discarica per il periodo che andava dal 2022 al 2025.

La grande incertezza, quindi, sui costi di conferimento derivanti da tale sentenza, anche in considerazione dell'esito dei ricorsi fatti da alcuni della Città Metropolitana di Bari, ci ha spinto ad agire con cautela rispetto alla modifica della tariffazione della TARI, pertanto, nel 2024, pur avendo già deciso di passare un metodo tariffario più equo, abbiamo volutamente attendere che la situazione creata si fosse definita in toto anche sotto l'aspetto legale.

Detto ciò, nel 2025 stiamo procedendo al passaggio dalla tariffazione monomia alla tariffazione binomia sulla ripartizione dei costi del servizio complessivo di igiene urbana derivanti dal PEF validato dall'ente territoriale di competenza AGER la cui procedura di validazione consiste nella verifica della competenza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del Piano Economico Finanziario.

L'art. 28 dell'MTR-2, quindi del Metodo Tariffario, specifica che tale verifica concerne la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel nostro PEF ai dati contabili dei gestori in rispetto della metodologia prevista dal Metodo Tariffario-2 per la determinazione dei costi riconosciuti ed in rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione. L'AGER, in qualità di ente territoriale di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del Testo Unico sulla Qualità del Servizio, ha individuato il posizionamento del gestore nello Schema 1 della Matrice di quella Tabella del citato art. 3 per il Comune di Cellamare come ambito tariffario autonomo, comunque fatti salvi gli obblighi ed i livelli qualitativi previsti nei contratti di servizio della Carta di Qualità dei Servizi.

L'ambito tariffario è costituito dal Comune di Cellamare, pur facendo parte dell'ARO, secondo quanto previsto dalla L.R. 24/2012, in attesa poi dell'ambito tariffario complessivo che sarà stabilito con l'entrata in vigore del servizio ARO, mentre il servizio viene svolto attualmente a Cellamare dalla Teknoservice S.r.l. in forza del contratto di appalto stipulato e prorogato fino ad ottobre 2025 in attesa della gara "ponte" per il periodo regolatorio e transitorio - come dicevo - in attesa sia della gara "ponte" che della definitiva gara ARO complessiva della gestione del rifiuto consociato, pertanto le attività di gestione della tariffa ed i rapporti con gli utenti sono di competenza del Comune di Cellamare che svolge, in particolare, attività di accertamento e riscossione, incluse le attività di bollettazione e l'invio di avvisi di pagamento, la gestione del rapporto con gli utenti, inclusa la gestione dei reclami, e la gestione della banca dati degli utenti e delle utenze e dei crediti e del contenzioso.

Per quanto, invece, concerne l'attività di trattamento e smaltimento della frazione indifferenziata e il recupero della frazione organica, la Teknoservice svolge l'attività in forza del contratto d'appalto.

I servizi che la Teknoservice elargisce sono la raccolta e il trasporto in forma differenziata in tutto il territorio dei rifiuti urbani non pericolosi, in particolare della raccolta con modalità domiciliare porta a porta, delle seguenti tipologie di materiali:

1. frazione umida;
2. carta, imballaggi in carta e poli accoppiati a base cellulosa;
3. cartone da utenze commerciali;
4. contenitori in plastica, lattine di alluminio e di banda stagnata;
5. imballaggi in vetro;
6. rifiuto urbano residuo;
7. fornitura e consegna alle utenze domestiche e per le utenze non domestiche di contenitori e sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti;
8. raccolta e il trasporto in forma differenziata e il conferimento presso smaltitori autorizzati delle diverse frazioni di rifiuti urbani pericolosi di provenienza domestica;
9. raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti;
10. raccolta e trasporto dei rifiuti umidi prodotti nelle aree dei mercati e delle manifestazioni;
11. pulizia e raccolta dei rifiuti differenziati del Cimitero;
12. raccolta dei tessili sanitari;
13. raccolta degli oli vegetali, compreso quello dei ristoranti e delle mense;
14. spazzamento manuale e meccanizzato di tutte le strade delle aree pubbliche soggette ad uso pubblico;
15. pulizia e lavaggio delle aree adibite a mercati;
16. lavaggio delle strade;
17. diserbo e sfalcio meccanico delle erbe infestanti;
18. servizio di disinfestazione e derattizzazione;
19. gestione del Centro Comunale di Raccolta.

Tutto questo determina il costo del servizio contenuto nel PEF dal quale, poi, si stabiliscono le tariffe della TARI, come precedentemente detto, che sono di competenza del Comune e determinate con deliberazione del Consiglio Comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel PEF che viene predisposto sia dall'Ente che dal gestore del servizio ed approvato dallo stesso Consiglio Comunale in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi del servizio.

Il PEF, quindi, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI mentre la delibera di approvazione delle tariffe è finalizzata a ripartire tali costi tra gli utenti e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze.

Queste ultime si distinguono in: domestiche e non domestiche.

Le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).

Affinché le delibere regolamentari e tariffarie in materia di TARI siano applicabili, devono essere approvate a decorrere dall'anno 2022 entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Questo anno tale termine è stato posticipato al 30 giugno, ma noi, come diceva pocanzi il Sindaco, avevamo già tutto pronto e quindi abbiamo preferito, nonostante la proroga, portarle in approvazione entro il 30 aprile grazie al lavoro svolto dall'ing. Stano con l'Ufficio Tributi con un grande lavoro di modifica sia del Regolamento - che stiamo approvando - nella trasformazione della tariffazione da monomia a binomia sia nell'elaborazione delle tariffe che sono completamente diverse e che vedremo nel punto successivo a questo.

Il metodo tariffario. Le tariffe TARI sono commisurate sulla base di criteri determinati dal metodo normalizzato di cui vi parlavo prima, MTR-2, ed a decorrere dall'anno 2020 il metodo tariffario da seguire nell'elaborazione del PEF della TARI è oggetto di disciplina da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che, di recente, ha definito il Metodo Tariffario dei rifiuti per il biennio 2024/2025 con la direttiva 275/2023 con cui ha delineato le regole per aggiornare la determinazione tariffaria del 2024/2025 e per la riqualificazione di alcuni parametri, integrando il vecchio sistema di regole tariffarie e ciò con l'obiettivo di ridurre il rischio che il riconoscimento consultivo dei costi alimentati da una crescita inflazionistica possa essere bloccato dal limite posto dalla crescita delle entrate rispetto all'anno precedente (che è il parametro che si fa sempre quando si elabora un PEF, che non si può superare la soglia del 2%).

L'aggiornamento dell'MTR-2 attuato da ARERA affinché la tariffa sia più equa, efficiente ed incentivi la gestione sostenibile dei rifiuti, tiene conto delle riforme settoriali già varate da ARERA, come, ad esempio, quella sulla qualità minima del servizio contenuta nel Testo Unico della Qualità del Servizio di riferimento, la determinazione dei costi efficienti per la raccolta differenziata e, inoltre, considera anche fattori esterni tra cui, il principale, la dinamica inflazionistica - quella che ha causato dei problemi nel 2024 - e il rispetto dei criteri, dei cosiddetti

Criteri Ambientali Minimi (CAM), pertanto, al fine di raggiungere tali obiettivi fissati da ARERA, il Comune di Cellamare ha predisposto le modifiche di integrazione al Regolamento TARI necessarie per l'applicazione della tariffazione binomia più adatta al calcolo puntuale dei costi variabili nel ciclo complessivo del trattamento dei rifiuti, considerando che la tassa sui rifiuti può essere calcolata nei due modi: con la tariffa monomia (quella che abbiamo applicato fino ad oggi) e la tariffa binomia. La differenziazione principale è che una si applica direttamente calcolando la superficie e, invece, l'altra si applica calcolando alcune varianti; la tariffa monomia è più semplice mentre la tariffa binomia, invece, è più complessa ma anche più equa perché prende in considerazione sia la superficie dell'immobile che il numero di persone che lo occupano. In questo modo chi produce più rifiuti più paga e chi produce meno rifiuti meno paga. L'importanza dell'applicazione della tariffa binomia sta proprio in questo, è un sistema più giusto che tiene conto del reale impatto che ogni famiglia ed ogni attività ha sulla produzione dei rifiuti e in questo modo si incentiva anche a produrre meno spazzatura e a fare meglio la raccolta differenziata.

Pertanto, oggi, in considerazione dell'applicazione di una tariffa più equa della TARI e della volontà di avviare un percorso partecipato alla sensibilizzazione sulla necessità di ridurre la produzione di rifiuti, portiamo in approvazione il Regolamento TARI del Comune di Cellamare con il quale andiamo a modificare la tariffazione da monomia a binomia.

Ho concluso.

PRESIDENTE

Grazie Assessore Digioia. Non vedo richieste di intervento, quindi possiamo procedere con la votazione. E' aperta la votazione.

[Non essendoci alcuna altra richiesta di intervento, si pone in votazione la proposta di deliberazione di cui all'oggetto. Il voto di ciascun Consigliere viene acquisito elettronicamente]

Consiglieri votanti n. 13

Consiglieri favorevoli n. 10

Consiglieri astenuti n. 3 (De Santis Michele; Carbonara Fiorenza; Fasano Antonio)

Consiglieri contrari n. 0

PRESIDENTE

Si vota per l'immediata eseguibilità.

[Non essendoci alcuna altra richiesta di intervento, si pone in votazione la immediata esecutività della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. Il voto di ciascun Consigliere viene acquisito elettronicamente]

Consiglieri votanti n. 13

Consiglieri favorevoli n. 10

Consiglieri astenuti n. 3 (De Santis Michele; Carbonara Fiorenza; Fasano Antonio)

Consiglieri contrari n. 0

PRESIDENTE

Passiamo al settimo punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi;

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATI ALTRESÌ:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che «... *La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.*» e precisa, all'art. 42, 2° comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...»;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 3, comma 5 quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 a mente del quale «... *A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*»;

VISTO il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) così come integrato e modificato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 [Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio];

RICHIAMATA la Deliberazione del 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif di ARERA con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione dal 1° gennaio 2023 di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori, individuati dall'Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni determinato dall'ETC medesimo in ragione delle prestazioni previste nel/i Contratto/i di servizio e/o nella/e Carta/e della qualità vigenti;

CONSIDERATO CHE il Decreto Legislativo n. 87 del 2024 ha apportato significative modifiche al sistema delle sanzioni tributarie, con effetto a partire dal 1° settembre 2024;

RICHIAMATO il coordinato disposto di cui all'art. 13, comma 15, comma 15 bis e comma 15 ter del vigente decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss. mm.;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 02/09/2014, e successivamente modificato con le Delibere C.C. nn. 17 del 26/05/2015, 12 del 30/03/2017, 11 del 15/03/2018, 28 del 15/10/2020, 38 del 09/06/2021 e 16 del 06/04/2023;

ESAMINATE le proposte di modifica al regolamento di cui trattasi come meglio specificate nel nuovo testo coordinato di Regolamento, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, e dato atto che le parti in rosso costituiscono modifiche e/o integrazioni, mentre le parti in rosso barrate costituiscono le abrogazioni;

RITENUTO quindi di adeguare/modificare lo stesso integrando/modificando gli artt. nn. 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 23, 26, 26 quater, 28, 29, 33, 34, 35, 36,37, 41 e 43 in coerenza con il novellato quadro normativo sopra esposto;

DATO ATTO CHE:

- per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;
- le norme dell'accluso regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti; in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata;

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all'art. 42 comma 2 lettere a) e f) del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge n. 147/2013;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. lgs n. 267/2000, da parte del responsabile del servizio finanziario-tributi;

DATO INOLTRE ATTO del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 3 (De Santis Michele; Carbonara Fiorenza; Fasano Antonio), assenti n. 0 espressi dai n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di approvare le modificazioni illustrate in premessa qui integralmente richiamate agli articoli nn. 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 23, 26, 28,

29, 33, 34, 35, 36, 37, 41 e 43 di prevedere l'inserimento dell'articolo 26 quater al vigente "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" approvato con la Delibera C.C. n. 22 in data 02/09/2014, e successivamente modificato con le Delibere C.C. nn. 17 del 26/05/2015, 12 del 30/03/2017, 11 del 15/03/2018, 28 del 15/10/2020, 38 del 09/06/2021 e 16 del 06/04/2023;

- 2) di adottare, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, le modifiche al Regolamento Comunale sopra citato, dando atto che dette modifiche sono quelle in rosso nel nuovo testo coordinato di Regolamento, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, nonché di abrogare le parti in rosso barrate nel medesimo;
- 3) di dare atto che il nuovo testo del "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" è quello riportato quale **ALLEGATO A)** alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal **1° gennaio 2025**;
- 4) di dare mandato al Servizio Finanziario di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
- 5) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione e dell'allegato regolamento (**All. A**) nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Quindi, il Consiglio Comunale, proceduto a successiva votazione, stante la necessità di rendere operativa la novellata disciplina regolamentare per l'approssimarsi della scadenza del termine previsto ex lege per provvedere in materia per l'**anno 2025, con voti favorevoli n. 10 espressi per appello nominale dai n. 13 consiglieri presenti e votanti,**

DELIBERA

di **RENDERE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Deliberazione di Consiglio comunale n° 14 del 17-04-2025

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

Laporta Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Russi Antonio

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CELLAMARE
(Città Metropolitana di Bari)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

N.9 DEL 17-03-2025

**Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)
2025- MODIFICHE/INTEGRAZIONI**

Sulla presente proposta è espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.L.gs 267/2000 il seguente parere:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**.

Data: 17-03-2025

Il Responsabile del servizio
Stano Raffaella

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI CELLAMARE
(Città Metropolitana di Bari)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

N.9 DEL 17-03-2025

**Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)
2025- MODIFICHE/INTEGRAZIONI**

Sulla presente proposta è espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.L.gs 267/2000 il seguente parere:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**.

Data: 02-04-2025

Il Responsabile del servizio Finanziario
Stano Raffaella

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI CELLAMARE
(Città Metropolitana di Bari)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Deliberazione del Consiglio Comunale

Nr. 14 Del 17-04-2025

**Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)
2025- MODIFICHE/INTEGRAZIONI**

LA PRESENTE DELIBERAZIONE

È AFFISSA all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art.124, comma 1, D.L.gs 267/00), dal **15-05-2025** al **30-05-2025** - Reg. pub. N. **638**.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale Dott. Russi Antonio

È ESECUTIVA DAL GIORNO 17-04-2025

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Russi Antonio

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.